



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

Area Amministrativa
UFFICIO

Determinazione del **12-10-2021**

N° Generale: **152**

N° Settoriale: 32

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento dell'Assegno di maternità [REDACTED]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta dal CAAF CGIL LOMBARDIA, ns. prot. 5232 del 13.09.2021, di attribuzione, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, dell'assegno di maternità, presentata dalla persona identificata con il codice individuale 5821;

VISTI:

- l'art. 4 del D.M. del 21/12/2000 n. 452 prevede che gli assegni di maternità e gli assegni nucleo familiare siano concessi con provvedimenti del Comune;
- gli articoli n. 65 ("Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico") e n.66 ("Assegno di maternità") della Legge 23 dicembre 1998 n.448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- il DPCM n. 452 del 21/12/2000 ad oggetto: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 ("Riduzione oneri sociali e tutela della maternità", della Legge 22/12/1999, n.488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23/12/1998, n.448" modificato ed integrato dal DPCM n.337 del 25/05/2001 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 Dicembre 2000, n.452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori", il quale prevede che:
 - i cittadini che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n.448/99, devono presentare domanda al Comune di residenza;
 - gli assegni per il nucleo familiare e di maternità siano concessi come provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 77 della Legge nonché dal regolamento stesso;

- il Comune di residenza del richiedente è considerato “ente erogatore” agli effetti della disciplina prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n.109 del 31/03/1998 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n.130 del 03/05/2000;
- al pagamento degli assegni concessi dal Comuni provvede l’INPS, attraverso le proprie strutture;
- i Comuni trasmettono all’INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, per via telematica l’elenco dei beneficiari ed i dati necessari al pagamento dell’assegno, l’importo da pagare, annualmente per l’assegno al nucleo e totale per l’assegno di maternità ed il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l’assegno;
- il D.M. 337 del 25.05.2001 avente per oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21.12.2001 n° 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;
- l’art. 13 della Legge n 97/2013 “Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009.”, da tale Legge si evince che i Comuni possono accogliere le domande di Assegno Nucleo Familiare presentate dai beneficiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, a partire dal 1° Luglio 2013;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, nonché il decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fine ISEE”;

CONSIDERATO che il CAAF CGIL LOMBARDIA è convenzionato con il Comune di Trescore Cremasco per provvedere al calcolo della situazione economica dei nuclei familiari e degli assegni di maternità e nucleo familiare ed all’invio degli stessi all’INPS per conto del Comune;

DATO ALTRESI’ ATTO che la domanda di concessione dell’assegno è stata presentata nei termini previsti dalla legge;

VISTI l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti amministrativi;

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA:

DETERMINA

- 1) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni citate in premessa, quale beneficiario dell’assegno di maternità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 la persona identificata con il codice individuale 5821 per un importo di € 1740.60;
- 2) DI DARE ATTO CHE gli estremi del presente provvedimento saranno comunicati al CAAF CGIL LOMBARDIA, il quale provvederà a darne informazione all’INPS per quanto di propria competenza.
- 3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’articolo 7, del Dpr n. 62/2013 (“Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza").

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marzia Zuvadelli